*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 346

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 13 dicembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 dicembre 1978, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Nuove norme per il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, della non licenziabilità e della conseguente immissione in ruolo del personale operante a titolo precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Ippolito Nievo, 1, presso la Confederazione generale autonoma della scuola italiana - SNAFRI.

**(9759)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978, n. **781.**

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina alla facoltà di ingegneria dell'Università di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 108, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di disegno della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania, adottata il 15 luglio 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di disegno della stessa facoltà, per far fronte all'estremo bisogno di assistenti ed addetti alle esercitazioni in cui si trova l'istituto dipartimentale di architettura ed urbanistica, con particolare riguardo alle discipline che vengono svolte nei primi anni, considerato che alle esigenze didattiche che l'istituto deve assolvere verso un crescente numero di studenti vanno aggiunti gli importanti compiti per l'espletamento della ricerca scientifica;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, adottata il 19 settembre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di disegno della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di disegno della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Francesca Restuccia in Romeo e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla medesima cattedra della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di disegno della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 108, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Francesca Restuccia in Romeo, alla cattedra omonima della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *dicembre* 1978
*Registro n.* 127 *Istruzione, foglio n.* 389

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **782.**

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 543, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia dell'Europa orientale della facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del suddetto Istituto universitario del 18 ottobre 1977 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario di cui sopra alla cattedra di lingua e letteratura cinese della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia, tenendo conto che il numero degli studenti iscritti presso la predetta cattedra di Venezia è di gran lunga superiore a quello della cattedra dell'Istituto universitario orientale di Napoli;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia del 19 gennaio 1978 con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di lingua e letteratura cinese al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di storia dell'Europa orientale della facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli, risulta attualmente ricoperto dal dottor Giovanni Stary e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di lingua e letteratura cinese della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Considerata l'affinità degli insegnamenti;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di storia dell'Europa orientale della facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 543, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni Stary, alla cattedra di lingua e letteratura cinese (facoltà di lingue e letterature straniere) dell'Università di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *dicembre* 1978
*Registro n.* 127 *Istruzione, foglio n.* 390

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1978, n. **783.**

**Scioglimento della Fondazione italiana per la storia amministrativa, in Milano.**

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene sciolta la Fondazione italiana per la storia amministrativa (F.I.S.A.), in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *dicembre* 1978
*Registro n.* 16 *Beni culturali, foglio n.* 318

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **784.**

**Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.**

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Damin Elena ved. Castelpietra con testamento olografo 15 luglio 1966, pubblicato dal notaio dott. prof. Michele Coljanni l'8 gennaio 1975, n. 94130 di repertorio, registrato a Milano il 9 gennaio 1975 al n. A/2-00993 serie F, consistente nella somma di L. 2.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *dicembre* 1978
*Registro n.* 7 *Presidenza, foglio n.* 340

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

**Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Sardegna.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Sardegna, essendo scaduto il mandato triennale ad esso conferito con proprio decreto di data 25 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972, registro n. 12 Sanità, foglio n. 282;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Cagliari è ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Sardegna, così composto:

*Presidente*:

il presidente della giunta regionale della Sardegna.

*Componenti*:

l'assessore alla sanità della regione Sardegna;

il medico provinciale di Cagliari;

l'ufficiale sanitario di Cagliari;

il provveditore regionale alle opere pubbliche della Sardegna;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Sardegna;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cagliari;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cagliari;

gen. Alberto Lorrai, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco di Cagliari;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari;

il direttore della sezione di Cagliari dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro della regione Sardegna;

Palmas Alberto, rappresentante delle province della regione Sardegna;

Floris prof. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari;

Cortis dott. Giampiero, esperto della camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari.

Disimpegna le funzioni di segretario il dott. Paolo Floris, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Sardegna.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate. Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti, estranei all'Amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1978 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila) a favore della regione Sardegna.

Per gli anni 1979 e 1980 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato, per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1978*
*Registro n. 6 Sanità, foglio n. 21*

**(9342)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Sibilla, stabilimenti di Tivoli e Pontelucano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Sibilla, stabilimenti di Tivoli e Pontelucano (Tivoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Sibilla, stabilimenti di Tivoli e Pontelucano (Tivoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 giugno 1978 al 4 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(9626)**

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1978.

**Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Alessandria.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Viste le dimissioni rassegnate dal sig. Armando Mantelli dalla carica di commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Alessandria;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Armando Mantelli;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Valerio Bellero è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Alessandria in sostituzione del sig. Armando Mantelli, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 20 ottobre 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro della sanità*
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

**(9046)**

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

**Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa 24, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 18 settembre 1948);

tariffa 12, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso del 50 % dei premi netti pagati, in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

**(8977)**

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria « Tiorale M » compresse, della specialità medicinale denominata « Tiorale », nella confezione da 40 compresse, della ditta B.E.S.T., in Genova.** (Decreto di revoca n. 5304/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 settembre 1952 e 13 novembre 1957, con i quali venne registrata al numero 3790/A la categoria « Tiorale M » compresse, della specialità medicinale denominata « Tiorale », nella confezione da 40 compresse a nome della ditta B.E.S.T., con sede in Genova, già via De Gaspari, 25/A, ed ora via A. Vassallo, 7, preparata prima nell'officina farmaceutica della ditta stessa e successivamente nell'officina della ditta Farge, con sede in Genova, via Giustiniani, 13;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui

ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria « Tiorale M » compresse, della specialità medicinale denominata « Tiorale », nella confezione da 40 compresse, registrata al n. 3790/A in data 26 settembre 1952 e 13 novembre 1957, a nome della ditta B.E.S.T., con sede in Genova, via A. Vassallo, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(8953)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ipotonio », nella confezione tubetto da 20 compresse × mg 250 e della relativa categoria nella confezione 10 fiale × 1 cc × mg 25, della ditta Laboratori B.E.S.T., in Genova.** (Decreto di revoca n. 5302/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 ottobre 1954 e 20 novembre 1956, con i quali vennero registrate ai numeri 9467 e 9467/A la specialità medicinale denominata « Ipotonio », nella confezione tubetto da 20 compresse × mg 250 e la categoria fiale 10 × 1 cc da mg 25, a nome della ditta Laboratori B.E.S.T. di Genova, via A. Vassallo, 7, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Farge, con sede in Genova, via Giustiniani, 13;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ipotonio », nella confezione tubetto da 20 compresse × mg 250 e della relativa categoria nella confezione 10 fiale × 1 cc × mg 25, registrata rispettivamente ai numeri 9467 e 9467/A in data 25 ottobre 1954 e 20 novembre 1956, a nome della ditta Laboratori B.E.S.T. di Genova, via A. Vassallo, 7.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(8954)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Disedal », nella confezione 10 compresse, della categoria nella confezione 10 confetti e della categoria elixir nella confezione 100 g, della ditta B.E.S.T., in Genova, e da questa ceduta all'Istituto biochimico ligure (Ligus), in Genova.** (Decreto di revoca n. 5303/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 1° luglio 1952, con i quali vennero registrate ai numeri 6684, 6684/A e 6684/B rispettivamente la specialità medicinale denominata « Disedal », nella confezione 10 compresse, la relativa categoria nella confezione 10 confetti, e la relativa categoria nella confezione elixir flacone 100 g a nome della ditta B.E.S.T., con sede in Genova, già via De Gasperi n. 25/A, ed ora via A. Vassallo, 7, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che l'Istituto biochimico ligure (Ligus) di Genova, via San Martino, 27, ha rilevato le specialità medicinali registrate o in corso di registrazione della predetta ditta B.E.S.T.;

Considerato che l'Istituto biochimico ligure non ha provveduto a richiedere la registrazione a proprio nome dei suddetti prodotti;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Disedal », nella confezione 10 compresse, della categoria nella confezione 10 confetti e della categoria elixir nella confezione 100 g registrate rispettivamente ai numeri 6684, 6684/A e 6684/B in data 1° luglio 1952, a nome della ditta B.E.S.T., con sede in Genova, via A. Vassallo, 7, e da questa cedute all'Istituto biochimico ligure (Ligus), con sede in Genova, via San Martino, 27.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(8955)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pancillina » soluzione iniettabile, nella confezione: fiale 10 cc × 1.000.000 U.I. + 1 fiala da 5 cc di solvente, della ditta « Albanese Labaz », in Milano.** (Decreto di revoca n. 5305/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 16 dicembre 1961, con il quale venne registrata al n. 17547 la specialità medicinale denominata « Pancillina » soluzione iniettabile, nella confezione: fiale da 10 cc × 1.000.000 di U.I. + 1 fiala da 5 cc di solvente, a nome della ditta « Albanese Labaz », con sede in Milano, via Viotti, 9, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Codogno (Milano);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pancillina » soluzione iniettabile, nella confezione: fiale 10 cc × 1.000.000 U.I. + 1 fiala da 5 cc di solvente, registrata al n. 17547 in data 16 dicembre 1961, a nome della ditta « Albanese Labaz », con sede in Milano, via Viotti, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(8952)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1978.

**Abilitazione alla Banca popolare di Pordenone, alla Banca popolare di Cividale, alla Banca popolare di Codroipo, alla Banca popolare di Gemona, alla Banca popolare di Latisana, alla Banca cooperativa popolare di Tarcento, alla Banca cooperativa operaia Pordenone, alla Banca popolare udinese, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 22 ottobre 1977, con la quale la Banca popolare di Pordenone, quale capofila di un sindacato di banche popolari del Friuli-Venezia Giulia, ha chiesto per sé e per la Banca popolare di Cividale, la Banca popolare di Codroipo, la Banca popolare di Gemona, la Banca popolare di Latisana, la Banca cooperativa popolare di Tarcento, la Banca cooperativa operaia Pordenone, la Banca popolare udinese, la abilitazione a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio;

Visti i bilanci delle suddette banche al 31 dicembre 1977;

Visti i certificati rilasciati dalle camere di commercio di Udine e di Pordenone;

Vista l'autorizzazione della Banca d'Italia del 25 agosto 1978 in ordine all'assunzione di prestiti in valuta estera che le su menzionate Banche dovranno destinare alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796, e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La Banca popolare di Pordenone, la Banca popolare di Cividale, la Banca popolare di Codroipo, la Banca popolare di Gemona, la Banca popolare di Latisana, la Banca cooperativa popolare di Tarcento, la Banca cooperativa operaia Pordenone, la Banca popolare udinese, sono abilitate, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

(9253)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1978.

**Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in Bari.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1978, 6 luglio 1978 e 19 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari, è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(9622)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick - Napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nick - Napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1978 al 28 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick - Napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli), è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(9621)**

---

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Ge. Tyndaris, in Patti.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. So.Ge. Tyndaris, con sede in Patti (Messina);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Ge. Tyndaris, con sede in Patti (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1978 al 1° agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(9625)**

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

**Sostituzione di un membro supplente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199, del 21 luglio 1977, concernente il rinnovo della suddetta commissione;

Vista la comunicazione del Ministero delle finanze datata 6 novembre 1978, con la quale il dott. Gaetano Barulli, direttore di divisione, viene designato quale membro supplente presso la predetta commissione in sostituzione del dott. Salvatore Di Leo, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Gaetano Barulli, direttore di divisione del Ministero delle finanze, è nominato membro supplente presso la commissione per la tenuta degli albi degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, in sostituzione del dott. Salvatore Di Leo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

*Il Ministro*: OSSOLA

(9396)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere di Tolentino, in Tolentino.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartiere di Tolentino, in Tolentino (Macerata);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere di Tolentino, in Tolentino (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 giugno 1978 al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(9624)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

**Concessione dal 30 luglio 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri Apuania, in Marina di Carrara.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 luglio 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(9628)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri Apuania, in Marina di Carrara.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(9629)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Juta, in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria Juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1978 al 1° novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(9627)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica, in Ruina.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica di Ruina (Ferrara);

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978 e 31 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica di Ruina (Ferrara), è prolungata fino al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(9623)**

---

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1978.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria (Torino);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 marzo 1978 al 23 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria (Torino), è prolungata fino al 22 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(9619)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1978.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno, Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 giugno al 30 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania, è prolungata fino al 30 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(9618)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1978.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti in Torino e Pomezia.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti in Torino e Pomezia;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 aprile 1978 al 26 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti in Torino e Pomezia, è prolungata fino al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(9620)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

**Determinazione delle quantità delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia o all'estero nel corso del 1979.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1979;

Visto l'art. 31 della succitata legge;

Decreta:

1) La ditta Carlo Erba, via Imbonati, 24, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Morfina . . . . . . . . . . . . . . kg 2,5
Codeina . . . . . . . . . . . . . . » 286
Etilmorfina . . . . . . . . . . . . » 46
Diidrocodeina . . . . . . . . . . . . » 200
Tebaina nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione

e per l'esportazione:

Folcodina . . . . . . . . . . . . . kg 50

2) La ditta SIRCAI - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, via Folli, 46-50, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Morfina . . . . . . . . . . . . . . kg 2,5
Codeina . . . . . . . . . . . . . . » 312
Etilmorfina . . . . . . . . . . . . » 50
Tebaina nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione

e per l'esportazione:

Codeina . . . . . . . . . . . . . . kg 400

3) La ditta SIFAC - Società italiana fabbricazione alcaloidi prodotti chimici, via Robbio, 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Morfina . . . . . . . . . . . . . . kg 2,5
Codeina . . . . . . . . . . . . . . » 338
Etilmorfina . . . . . . . . . . . . » 57
Diidrocodeina . . . . . . . . . . . . » 50
Tebaina nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione

e per l'esportazione:

Morfina . . . . . . . . . . . . . . kg 100
Codeina . . . . . . . . . . . . . . » 1.500
Etilmorfina . . . . . . . . . . . . » 100
Diidrocodeina . . . . . . . . . . . . » 200

4) La ditta Salars, via S. Francesco, 5, Como-Camerlata, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Morfina . . . . . . . . . . . . . . kg 2,5
Codeina . . . . . . . . . . . . . . » 364
Etilmorfina . . . . . . . . . . . . » 59
Diidrocodeina . . . . . . . . . . . . kg 250
Tebaina nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione

e per l'esportazione:

Morfina . . . . . . . . . . . . . . kg 200
Codeina . . . . . . . . . . . . . . » 4.000
Etilmorfina . . . . . . . . . . . . » 300
Diidrocodeina . . . . . . . . . . . . » 400
Idrocodone . . . . . . . . . . . . . » 350
Folcodina . . . . . . . . . . . . . » 400
Tebacone . . . . . . . . . . . . . . » 10
Idromorfone . . . . . . . . . . . . » 20

5) La ditta B.T.B., via Paullo, 11, Tribiano (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Difenossina . . . . . . . . . . . . kg 100
Difenossilato . . . . . . . . . . . . » 100
Metilfenidato . . . . . . . . . . . » 300

e per l'esportazione:

Difenossina . . . . . . . . . . . . kg 500
Difenossilato . . . . . . . . . . . . » 500
Metilfenidato . . . . . . . . . . . » 700

6) La ditta Istituto sieroterapico italiano, S. Antimo (Napoli), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Amfepramone . . . . . . . . . . . kg 800

e per l'esportazione:

Amfepramone . . . . . . . . . . . kg 700

7) La ditta Laboratori MAG, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Amfepramone . . . . . . . . . kg 2.000

e per l'esportazione:

Amfepramone . . . . . . . . . . kg 13.000
Destropropossifene . . . . . . . . » 1.000
Fendimetrazina . . . . . . . . . . . » 15.000

8) La ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoja, via Barletta, 13, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Pentazocina . . . . . . . . . . . . kg 10

e per l'esportazione:

Pentazocina . . . . . . . . . . . . kg 400
Difenossilato . . . . . . . . . . . » 50

9) La ditta Fabbrica italiana sintetici S.p.a., via Milano n. 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Pentazocina . . . . . . . . . . . . kg 100

e per l'esportazione:

Pentazocina . . . . . . . . . . . . kg 800

10) La ditta A. Wassermann S.p.a., via Ampère, 56, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per l'esportazione:

Pipradrolo . . . . . . . . . . . . kg 350

11) La ditta Gruppo Lepetit S.p.a., Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Destropropossifene . . . . . . . . kg 20.000

e per l'esportazione:

Destropropossifene . . . . . . . . . kg 100.000

12) La ditta I.C.M. S.p.a. - Industria chimica milanese, via Pavese, 2, Rozzano (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Destropropossifene . . . . . . . . . kg 1.000

e per l'esportazione:

Destropropossifene . . . . . . . . . kg 9.000

13) La ditta S.E.C.I. - Società elettrotecnica chimica italiana S.p.a., via G. B. Grassi, 97, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Destropropossifene . . . . . . . . . kg 1.500

e per l'esportazione:

Destropropossifene . . . . . . . . . kg 20.000

14) La ditta Steroid, con sede in Cologno Monzese, viale Spagna, 156, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Difenossilato . . . . . . . . . . . . kg 300

e per l'esportazione:

Difenossilato . . . . . . . . . . . . kg 200

15) La ditta Tosi, via Breme, 26, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1979 per il consumo nazionale:

Metadone . . . . . . . . . . . . . . kg 24

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979.

Roma, addì 29 novembre 1978

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(9699)

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2581/78 della commissione, del 3 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2582/78 della commissione, del 3 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2583/78 della commissione, del 3 novembre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2584/78 della commissione, del 3 novembre 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2585/78 della commissione, del 3 novembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2586/78 della commissione, del 30 ottobre 1978, che ripristina nella Francia gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 2587/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che ripristina nel Regno Unito gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 2588/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari d'Israele.

Regolamento (CEE) n. 2589/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto, della voce doganale 53.07, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2590/78 della commissione, del 3 novembre 1978, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2591/78 della commissione, del 3 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2592/78 della commissione, del 3 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2593/78 della commissione, del 3 novembre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2594/78 della commissione, del 3 novembre 1978, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2539/78 della commissione, del 30 ottobre 1978, che modifica gli importi compensativi nel settore delle carni suine, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 306 del 31 ottobre 1978.

*Pubblicati nel n.* L 310 *del* 4 *novembre* 1978.

**(287/C)**

Regolamento (CEE) n. 2595/78 della commissione, del 3 novembre 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L 312 *del* 6 *novembre* 1978.

**(288/C)**

Regolamento (CEE) n. 2596/78 della commissione, del 6 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2597/78 della commissione, del 6 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2598/78 della commissione, del 3 novembre 1978, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2599/78 della commissione, del 3 novembre 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2600/78 della commissione, del 6 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1407/78 che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia e sulle importazioni in Belgio e nel Lussemburgo di aceto di alcole ottenuto in Francia.

Regolamento (CEE) n. 2601/78 della commissione, del 6 novembre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2602/78 della commissione, del 6 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2603/78 della commissione, del 6 novembre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

*Pubblicati nel n.* L 313 *del* 7 *novembre* 1978.

**(289/C)**

Regolamento (CEE) n. 2604/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, che modifica le possibilità di importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan.

*Pubblicato nel n.* L 317 *del* 10 *novembre* 1978.

**(290/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974.**

Il 16 novembre 1978, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 giugno 1978, n. 348, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 10 luglio 1978, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974.

In conformità all'art. 6 l'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 1978.

(9496)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « F.I.L. - Cooperativa fabbrica infissi legno » a r.l., in Civitavecchia, in liquidazione coatta amministrativa.**

Con decreto ministeriale 20 novembre 1978 il dott. Fausto Medaglia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « F.I.L. - Cooperativa fabbrica infissi legno » a r.l., in Civitavecchia (Roma), in sostituzione del dott. Vittorio Macculi, che non ha accettato l'incarico.

(9420)

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa Lanterna - Bonifica campi minati e ricuperi residuati guerra, in Genova.**

Con decreto ministeriale 13 novembre 1978 il dott. Giuseppe Ghiara è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa Lanterna - Bonifica campi minati e ricuperi residuati guerra, in Genova, costituita per rogito notaio Ubaldo De Felice in data 9 ottobre 1946, registro società n. 14088, in sostituzione dell'avv. Aldo Galletto.

(9475)

**Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Castello », in Castelfidardo.**

Con decreto ministeriale 20 novembre 1978 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Castello », con sede in Castelfidardo (Ancona), composto dai signori:

Del Fiascq Michele, presidente;
Pellegrini dott. Egherton e Micci Luigi, membri.

(9421)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pesaro**

Con decreto interministeriale 11 novembre 1978, n. 703, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del deposito munizioni di Pesaro distinto nel catasto di tale comune al foglio 62, mappali 62, 216, 217, 218, 219 e 220 della superficie complessiva di Ha 1.72.39 e ad enti urbani foglio 62, mappali 61, 213, 214 e 215, della superficie di Ha 2.30.67, per una superficie complessiva di Ha 4.03.06.

(9646)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato**

Con decreto 13 settembre 1978, n. 6717 Div. 1ª, del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato di L. 20.000.000 in beni immobili disposto a suo favore dalla sig.ra Mazzini Rosa ved. Golda.

(9497)

**Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa del 18 ottobre 1978 il rettore dell'Università degli studi di Pisa è autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Adriana Ghiadistri Pesenti di una somma di L. 2.000.000 destinata all'istituzione di un premio di studio intitolato al « Prof. Antonio Pesenti ».

(9517)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Mericol dell'impresa Sariaf S.p.a.**

Con decreto ministeriale 8 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Mericol concessa all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9374)

**Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Toxol dell'impresa Fivat**

Con decreto ministeriale 8 novembre 1978 è revocata, la registrazione concessa con decreto ministeriale 22 agosto 1972 all'impresa Fivat del presidio sanitario denominato Toxol, già registrato al n. 0856.

(9375)

**Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Mangiatorella » di Stilo**

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1978, n. 1710, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Mangiatorella » di Stilo (Reggio Calabria).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9545)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, la prima avendo cessato l'attività connessa all'uso del proprio marchio e la seconda per decadenza dalla concessione del proprio marchio ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46:

*Provincia di Taranto*:

« 5-TA »: Renna Mario, in Taranto, via Cavallotti, 111;
« 9-TA »: Leone Cosimo, in Taranto, via Principe Amedeo, 78.

(9476)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

**Corso dei cambi del 7 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 849,80 | 849,80 | 849,65 | 849,80 | 849,65 | 849,80 | 849,70 | 849,80 | 849,80 | 849,80 |
| Dollaro canadese | 724,10 | 724,10 | 724 — | 724,10 | 723,48 | 724,10 | 723,90 | 724,10 | 724,10 | 724,10 |
| Franco svizzero | 497,74 | 497,74 | 498,25 | 497,74 | 497,97 | 497,64 | 497,81 | 497,74 | 497,74 | 497,70 |
| Corona danese | 159,10 | 159,10 | 158,80 | 159,10 | 158,88 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 |
| Corona norvegese | 165,11 | 165,11 | 165,40 | 165,11 | 165,17 | 165,11 | 165,12 | 165,11 | 165,11 | 165,10 |
| Corona svedese | 192,04 | 192,04 | 192,20 | 192,04 | 192,05 | 192,04 | 192,08 | 192,04 | 192,04 | 192 — |
| Fiorino olandese | 409,10 | 409,10 | 409,48 | 409,10 | 409,17 | 409,10 | 409,24 | 409,10 | 409,10 | 409,10 |
| Franco belga | 28,05 | 28,05 | 28,09 | 28,05 | 28,06 | 28,05 | 28,08 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |
| Franco francese | 193,18 | 193,18 | 193,38 | 193,18 | 193,20 | 193,18 | 193,25 | 193,18 | 193,18 | 193,15 |
| Lira sterlina | 1657,90 | 1657,90 | 1658,05 | 1657,90 | 1657,50 | 1657,90 | 1658,25 | 1657,90 | 1657,90 | 1657,90 |
| Marco germanico | 443,43 | 443,43 | 443 — | 443,43 | 443,50 | 443,43 | 443,55 | 443,43 | 443,43 | 443,40 |
| Scellino austriaco | 60,53 | 60,53 | 60,56 | 60,53 | 60,55 | 60,53 | 60,61 | 60,53 | 60,53 | 60,50 |
| Escudo portoghese | 18,17 | 18,17 | 18,18 | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,20 | 18,17 | 18,17 | 18,15 |
| Peseta spagnola | 11,888 | 11,888 | 11,90 | 11,888 | 11,88 | 11,88 | 11,896 | 11,888 | 11,888 | 11,88 |
| Yen giapponese | 4,288 | 4,288 | 4,29 | 4,288 | 4,29 | 4,28 | 4,292 | 4,288 | 4,288 | 4,28 |

**Media dei titoli del 7 dicembre 1978**

| | |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 73,625 |
| Redimibile 3,50% (Ricostruzione) | 99,950 |
| » 5% (Ricostruzione) | 100,675 |
| » 5% (Città di Trieste) | 100,925 |
| » 5% (Beni esteri) | 100,650 |
| » 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 87,650 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 83,825 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 81,475 |
| » 6% » » 1970-85 | 79,900 |
| » 6% » » 1971-86 | 78,450 |
| » 6% » » 1972-87 | 75,825 |
| » 9% » » 1975-90 | 85,025 |
| » 9% » » 1976-91 | 85,025 |
| » 10% » » 1977-92 | 88,350 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 83,300 |

| | |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979 | 99,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 101,200 |
| » » » » 1-10-1979 | 101,250 |
| » » » » 1- 1-1978/80 | 100,775 |
| » » » » 1- 3-1978/80 | 100,650 |
| » » » » 1- 6-1978/80 | 100,450 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 1-1979 | 99,050 |
| » » Pol. 9% 1- 4-1979 I emiss. | 98,900 |
| » » » 9% 1-10-1979 II emiss. | 97,500 |
| » » Nov. 5,50% 1- 1-1980 | 93,650 |
| » » Pol. 9% 1- 1-1980 | 96,725 |
| » » » 10% 1- 1-1981 | 95,375 |
| » » Nov. 5,50% 1- 4-1982 | 81,250 |
| » » Pol. 12% 1- 1-1982 | 98,550 |
| » » » 12% 1- 4-1982 | 98,375 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 7 dicembre 1978**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 849,75 |
| Dollaro canadese | 724 — |
| Franco svizzero | 497,775 |
| Corona danese | 159,10 |
| Corona norvegese | 165,115 |
| Corona svedese | 192,06 |
| Fiorino olandese | 409,17 |
| Franco belga | 28,065 |
| Franco francese | 193,215 |
| Lira sterlina | 1658,075 |
| Marco germanico | 443,49 |
| Scellino austriaco | 60,57 |
| Escudo portoghese | 18,185 |
| Peseta spagnola | 11,892 |
| Yen giapponese | 4,29 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.**

E' bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche, o in chimica, o in chimica industriale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via G. Colombo, 81, Milano, tel. 02-235047.

**(9709)**

**Concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.**

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Titolo di studio richiesto: certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, via Poggioreale, 39, Napoli, tel. 081/200114.

**(9710)**

## MINISTERO DELLA SANITA

**Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1976**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di psichiatria, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Carletti Gianfranco, nato a Milano il 28 gennaio 1939 . . . punti 100 su 100
2. Ferri Giuliana, nata a Trieste il 21 luglio 1927 . . . » 100 »
3. Gatti Bianca, nata a Modena il 4 aprile 1928 . . . » 100 »
4. Pisana Francesco, nato a Tarzo il 3 ottobre 1927 . . . » 100 »
5. Reitano Salvatore, nato a Catania il 24 febbraio 1940 . . . » 100 »
6. Marforio Stellio, nato a Seregno il 5 maggio 1936 . . . » 92 »
7. Lovascio Aldo, nato a Canosa il 2 gennaio 1940 . . . punti 90 su 100
8. Sanguineti Giorgio, nato a Viareggio il 13 giugno 1925 . . . » 90 »
9. Mirabile Fortunato Salvatore Ernesto, nato a Giampilieri il 19 giugno 1930 . . . » 86 »
10. Pastena Lucio, nato ad Avellino il 4 gennaio 1937 . . . » 86 »
11. D'Amore Vincenzo, nato a Napoli il 18 dicembre 1940 . . . » 84 »
12. Santilli Maria Pia, nata a Ferrara il 23 marzo 1939 . . . » 84 »
13. Cotti Giorgio, nato a S. Giovanni Persiceto il 27 marzo 1928 . . . » 82 »
14. Fumi Sergio, nato a Vicopisano l'11 luglio 1929 . . . » 82 »
15. Lo Cascio Antonino, nato a Palermo il 19 settembre 1933 . . . » 82 »
16. Arrigucci Eugenio, nato ad Arezzo il 27 dicembre 1926 . . . » 80 »
17. Bevilacqua Piera, nata a Genova il 18 novembre 1930 . . . » 80 »
18. Porta Adriana, nata a Milano il 6 marzo 1939 . . . » 80 »
19. Scopazzo Maurizio, nato ad Aidone il 26 gennaio 1934 . . . » 80 »
20. Lunardi Giov. Vincenzo, nato a Capannori il 28 aprile 1939 . . . » 76 »
21. Chinaglia Lino, nato a Padova il 7 novembre 1929 . . . » 70 »
22. Coretti Gaetano, nato a Benevento il 27 marzo 1928 . . . » 70 »
23. Dello Ioio Gerardo, nato a Napoli il 6 gennaio 1937 . . . » 70 »
24. Pagliani Deanna, nata a Novellara il 7 luglio 1940 . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(9376)**

**Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1976**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Spensieri Salvatore, nato ad Anagni il 9 agosto 1937 . . . punti 100 su 100
2. Castaldin G. Paolo, nato a Verona il 7 settembre 1937 . . . » 97 »
3. D'Andria Gerardo, nato a Pagani il 31 luglio 1924 . . . » 97 »
4. Grella Pasquale, nato a Burano il 18 luglio 1933 . . . » 97 »
5. Giambanco Vincenzo, nato a Palermo il 18 novembre 1938 . . . » 95 »
6. Cordera Luigi, nato a La Spezia il 1° maggio 1930 . . . » 94 »
7. Miraglia Luigi, nato ad Adrano il 21 maggio 1936 . . . » 94 »
8. Alemanno Lorenzo, nato a Surano il 20 settembre 1929 . . . » 92 »

9. De Cristofaro Domenico, nato a Riva del Garda il 16 giugno 1940 punti 92 su 100
10. Faggiolo Giancarlo, nato a Fossano il 20 gennaio 1937 » 92 »
11. Girotti Mario, nato a Monte S. Giusto il 3 luglio 1934 » 92 »
12. Guerresi Ernesto, nato a Cosenza il 19 gennaio 1938 » 92 »
13. Maranghi Virginio, nato ad Imperia il 15 febbraio 1937 » 92 »
14. Tiar-Michelini Liliane, nata a Parigi il 13 luglio 1933 » 92 »
15. Alessi Marcello, nato a Genova il 24 maggio 1939 » 87 »
16. Bencini Luigi, nato a Poggibonsi il 16 gennaio 1933 » 87 »
17. Scoletta Giuseppe, nato a Muro Leccese il 2 aprile 1940 » 87 »
18. Telesca Umberto, nato ad Avigliano il 14 febbraio 1938 » 87 »
19. Santangelo Francesco, nato a Caserta il 7 maggio 1939 » 85 »
20. Bevere Ottone, nato ad Ariano Irpino il 10 agosto 1922 » 84 »
21. Di Muccio Lucio, nato a Teano il 30 novembre 1940 » 84 »
22. Leocani Bonaventura, nato a Brancaleone il 21 febbraio 1933 » 84 »
23. Prigione Donato, nato ad Alessandria il 20 luglio 1929 » 84 »
24. Russo Antonio, nato a Giuliano Teatino il 30 settembre 1937 » 83 »
25. Bagnoli Pasquale, nato a Cervesina il 2 luglio 1932 » 82 »
26. Bailo Ugo, nato a Pietra de' Giorgi il 13 ottobre 1930 » 82 »
27. Fontana Nicola, nato a Frattamaggiore il 9 agosto 1936 » 82 »
28. Granese Domenico, nato a Montecorvino Rovella il 10 gennaio 1942 » 82 »
29. Marsiletti Giancarlo, nato a Mantova il 7 giugno 1939 » 82 »
30. Massellis Giuseppe, nato a Bitonto il 4 giugno 1939 » 82 »
31. Montagner Paolo, nato a Venezia il 28 maggio 1940 » 82 »
32. Montalto Federico, nato a Tripoli il 16 maggio 1937 » 82 »
33. Pietroluongo Gennaro, nato a Napoli il 13 febbraio 1938 » 82 »
34. Ragis Abdelcadir, nato a Mogadiscio il 21 maggio 1935 » 82 »
35. Santilli Francesca Emanuela, nata a Montefranco il 13 aprile 1939 » 82 »
36. Scavo Franco, nato ad Ancona il 29 ottobre 1938 » 82 »
37. Scuderi Giovanni, nato a Misterbianco il 9 giugno 1933 » 82 »
38. Cudemo Nicola, nato a S. Arcangelo il 23 aprile 1928 » 81 »
39. Fadda Gavino, nato a Napoli il 10 gennaio 1938 » 81 »
40. Belletti Francesco, nato a Benevento il 4 ottobre 1938 » 80 »
41. Delli Colli Riccardo, nato a Roma il 5 agosto 1937 » 80 »
42. Gozzi Gaudenzio, nato a Giulianova l'11 novembre 1937 » 80 »
43. Verdi Alberto, nato a Parma il 5 settembre 1929 » 80 »
44. Mollica Gioacchino, nato a Mistretta il 1° agosto 1939 » 79 »
45. Agnello Aurelio, nato a Marsala il 18 settembre 1927 » 78 »
46. Formato Ferdinando, nato a San Severo il 17 febbraio 1931 » 78 »
47. Guidugli Augusto, nato a Seravezza il 26 febbraio 1935 » 78 »
48. Pennelli Giuseppe, nato a S. Giovanni Rotondo il 3 gennaio 1929 » 78 »
49. Bifolco Francesco, nato a Pagani il 25 febbraio 1928 » 77 »
50. Botta Angelo, nato a Dego il 9 agosto 1931 punti 77 su 100
51. Brizio Pier Domenico, nato a Fossano il 27 febbraio 1931 » 77 »
52. Cammardella Piò, nato a Satriano di Lucania il 26 settembre 1934 » 77 »
53. Campi Enzo, nato a Genova il 6 gennaio 1936 » 77 »
54. Dall'Olmo Giovanni, nato a Verona il 9 febbraio 1941 » 77 »
55. Fortunato Antonio, nato a Salerno il 27 luglio 1930 » 77 »
56. Iossa Pasquale, nato a Pomigliano d'Arco il 19 gennaio 1937 » 77 »
57. Lombardo Remo Egidio, nato a Careri il 21 dicembre 1936 » 77 »
58. Morini Alberto, nato a Roma il 22 ottobre 1934 » 77 »
59. Pascarella Aniello, nato a Maddaloni il 17 giugno 1940 » 77 »
60. Salgarello Antonio, nato a Legnago il 20 dicembre 1936 » 77 »
61. Valenti Carlo, nato a Verona il 18 gennaio 1925 » 77 »
62. Carante Roberto, nato a S. Salvatore Monferrato il 27 aprile 1939 » 76 »
63. Manfredi Bruno, nato a Casalborgone il 9 febbraio 1935 » 76 »
64. Ambrosini Antonio, nato a Pescara il 12 settembre 1938 » 75 »
65. Grassi Mario Alberto, nato a Giarre il 28 giugno 1930 » 75 »
66. Mirti Eleonora, nata a Roma il 16 luglio 1939 » 75 »
67. Rimedio Egidio, nato a Colobraro il 9 novembre 1933 » 75 »
68. Ronzoni Pio, nato a Campogalliano il 6 aprile 1931 » 75 »
69. Voltolina Gianfranco, nato a Chioggia il 29 luglio 1936 » 75 »
70. Bucciero Antonio, nato a Torre S. Susanna il 3 febbraio 1940 » 74 »
71. Montefusco Severino, nato a Roma il 14 febbraio 1940 » 74 »
72. Nicolucci Francesco, nato a Marano di Napoli il 18 novembre 1936 » 74 »
73. Pomarici Edoardo, nato a Fidenza il 18 agosto 1924 » 74 »
74. Viozzi Alberto, nato a Milano il 28 luglio 1938 » 74 »
75. Caruso Antonio Carmelo, nato a Molochio il 18 agosto 1937 » 73 »
76. Mirenna Antonino, nato a Paternò il 18 marzo 1930 » 73 »
77. Nicali Giuseppe, nato a Casalbeltrame il 3 maggio 1921 » 73 »
78. Tracanzan Guido, nato a Verona il 15 ottobre 1935 » 73 »
79. Lino Vincenzo Salvatore, nato a Belluno il 19 luglio 1935 » 72 »
80. Restani Carlantonio, nato a Bigarello il 21 marzo 1935 » 72 »
81. Russo Panfilo, nato a Sulmona il 30 marzo 1922 » 72 »
82. Aliberti Francesco, nato a Siano il 13 marzo 1931 » 70 »
83. Artusi Franco, nato a Mirano il 16 aprile 1936 » 70 »
84. Cepollini Giorgio, nato a Noceto il 3 gennaio 1920 » 70 »
85. Di Punzio Francesco, nato a Francavilla Fontana il 24 ottobre 1940 » 70 »
86. Fedele Vincenzo, nato a Martirano Lombardo il 9 dicembre 1933 » 70 »
87. Tattoli Saverio, nato a Molfetta il 7 aprile 1936 » 70 »
88. Vignoli Giuseppe, nato a Bolano il 19 marzo 1929 » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

*Il Ministro:* ANSELMI

(9380)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

**Stralcio di una condotta medica dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 24 in data 3 gennaio 1978, relativo al bando di concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1976;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Montemarciano n. 145 in data 27 ottobre 1978, con la quale viene soppressa la seconda condotta medica posta a concorso con decreto di cui sopra;

Ritenuto di dover procedere alla depennazione della seconda condotta medica del comune di Montemarciano posta a concorso con decreto n. 24 in data 3 gennaio 1978 per i motivi anzidetti;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' depennata la seconda condotta medica del comune di Montemarciano posta a concorso con decreto n. 24 in data 3 gennaio 1978.

Ancona, addì 10 novembre 1978

*Il medico provinciale*: PAOLUCCI

**(9502)**

## SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

**Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

**(4415/S)**

## OSPEDALE « F. JAIA » DI CONVERSANO

**Concorso ad un posto di assistente di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Conversano (Bari).

**(4416/S)**

## ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

**Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione presso l'ospedale civile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Modena.

**(4417/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

**Concorso ad un posto di aiuto oculista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

**(4418/S)**

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

**Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 26 gennaio 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

**(4419/S)**

## OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

**Revoca del concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive addetto alla clinica di malattie infettive**

Il concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive addetto alla clinica di malattie infettive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 6 novembre 1978, è revocato.

**(4421/S)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 17 ottobre 1978, n. 43.

**Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 24 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI PERSONE

Art. 1.
*Classificazione dei servizi*

I servizi pubblici di linea per trasporto di persone su strada si distinguono in:

*a*) servizi urbani: svolgentisi interamente entro aree urbane senza soluzione di continuità, anche se appartenenti a comuni diversi. I servizi urbani sono caratterizzati dall'impiego di autobus di tipo urbano o suburbano;

*b*) servizi extraurbani, svolgentisi su percorsi esterni all'area urbana, caratterizzati dall'impiego di autobus di tipo extraurbano o suburbano.

I servizi urbani ed extraurbani devono essere organizzati in modo da risultare tra loro coordinati al fine di favorire la funzionalità del sistema dei trasporti.

Con riguardo alle caratteristiche di svolgimento, i servizi suddetti possono essere:

1) ordinari: quando sono usufruiti dalla generalità degli utenti su percorso di linea, a normali condizioni di trasporto;

2) speciali: quando sono effettuati per determinati gruppi di utenti con modalità di esercizio anche parzialmente diverse dai servizi ordinari;

3) turistici: quando hanno finalità turistiche e sono svolti in periodi stagionali;

4) sperimentali: quando sono finalizzati, per un periodo limitato, all'accertamento delle caratteristiche del traffico o di determinate modalità di esercizio;

5) straordinari: quando sono istituiti per far fronte ad esigenze particolari ed eccezionali ivi comprese quelle derivanti da calamità naturali.

Art. 2.
*Concessioni ed autorizzazioni*

Sono soggetti a concessione i servizi automobilistici per viaggiatori di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 1 anche quando si effettuino in modo saltuario od occasionale, con itinerario, orario, prezzo prestabilito e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di utenti.

La concessione per i pubblici servizi di linea di competenza provinciale è regolata, oltre che dalle disposizioni contenute nella legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, anche da quelle contenute nella presente legge.

Il rinnovo della concessione ha decorrenza dal giorno immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione quando le imprese titolari ne abbiano iniziato o continuato l'esercizio con modalità rispondenti alle condizioni determinate nelle rispettive concessioni.

Sono soggetti ad autorizzazione dell'assessorato competente in materia di trasporti i servizi di cui ai punti 4) e 5) del precedente articolo.

I servizi straordinari in occasione di pubbliche calamità sono istituiti ed autorizzati secondo le modalità indicate nelle norme concernenti gli interventi per calamità pubbliche.

Art. 3.
*Servizi urbani*

I servizi urbani sono affidati in concessione quinquennale alle società di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53.

I programmi di esercizio dei servizi urbani e le relative modifiche sono approvati, sulla base delle proposte della società concessionaria, con deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere del comune interessato e del comitato consultivo autolinee istituito con la legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53. Alla seduta del comitato deve essere invitato un rappresentante dell'amministrazione comunale.

Art. 4.
*Servizi effettuati con mezzi in comodato*

I servizi speciali di trasporto per lavoratori o studenti pendolari, dal luogo di residenza al luogo di lavoro o di studio e viceversa, nonché per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo, possono essere effettuati, previa autorizzazione della giunta provinciale, dai comuni o loro consorzi e dai comprensori, mediante autobus di media o piccola portata che le società concessionarie di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, sono autorizzate a cedere in comodato.

Il servizio speciale per studenti e lavoratori pendolari può essere effettuato, ai sensi del precedente comma, con autobus in comodato, a condizione che lo stesso autobus sia normalmente utilizzato per almeno i 2/3 dei posti a sedere.

Nel contratto di comodato deve essere previsto l'impegno di non utilizzare l'autobus per servizi diversi da quelli per i quali il mezzo è stato messo a disposizione.

Deve essere inoltre prevista la facoltà di utilizzo degli autoveicoli da parte della società comodante per il tempo in cui gli stessi non siano impiegati nei servizi indicati nel contratto.

Il comodatario deve provvedere alla effettuazione dei servizi di cui al primo comma con personale abilitato alla guida del tipo di veicolo impiegato, assumendosene l'eventuale onere.

Il comodatario deve in ogni caso provvedere alla stipula di una adeguata assicurazione per infortuni a favore del conducente del mezzo.

Le tasse, l'assicurazione per la responsabilità civile e la manutenzione del veicolo sono a carico della società comodante.

Il comodatario è tenuto a corrispondere alla società comodante un importo a titolo di partecipazione alle spese di manutenzione, da determinarsi nel contratto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Copia del contratto deve essere trasmessa dalla società comodante all'assessorato al quale è affidata la materia dei trasporti.

Art. 5.
*Servizi di trasporto per alunni*

Al fine di garantire agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo la frequenza scolastica, la giunta provinciale, ove non esistono adeguati servizi di linea, è autorizzata ad istituire servizi speciali di trasporto tra le località di residenza degli alunni e la più vicina sede scolastica. Qualora detta distanza sia inferiore ai due chilometri, l'opportunità dell'istituzione del servizio sarà valutata dalla giunta provinciale in rapporto all'età degli alunni, alle condizioni della viabilità ed alla organizzazione complessiva del servizio esistente nella zona, anche con riguardo alla capacità di carico dei mezzi.

Per le finalità di cui al precedente comma la giunta provinciale stipula appositi contratti con imprese di trasporto le quali, sulla base di certificazione resa dal competente ufficio dell'assessorato al quale è affidata la materia dei trasporti, diano garanzia di svolgerli con regolarità e con mezzi idonei.

A parità di condizioni, hanno la preferenza le società di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53.

I servizi di trasporto di cui al presente articolo possono essere affidati anche ad istituzioni od enti che abbiano la disponibilità di mezzi idonei.

Nella determinazione dei compensi da corrispondere per i trasporti di cui al presente articolo, si dovrà tener conto del tipo di automezzo usato, della situazione viabile, delle caratteristiche del servizio e del costo del personale addetto al servizio stesso.

Art. 6.

*Obblighi del concessionario*

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le condizioni e clausole contenute nel disciplinare di concessione.

Il concessionario dei servizi di linea è tenuto a provvedere alla assicurazione dei mezzi per la responsabilità civile nella misura e secondo le modalità stabilite dalla giunta provinciale.

Il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente all'autorità di vigilanza gli incidenti che influiscono sulla regolarità e sicurezza del servizio.

Art. 7.

*Tassa di sorveglianza*

Per tutti i servizi pubblici di trasporto su strada la cui sorveglianza spetta alla provincia a termini dell'art. 9, il contributo di sorveglianza di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106, modificata dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e dall'art. 13 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, è corrisposto alla provincia con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma sono versati dai concessionari alla tesoreria della provincia e sono introitati nel bilancio provinciale.

Art. 8.

*Stazione autolinee*

La costruzione e l'esercizio di una stazione ad uso di una o più autolinee, sono soggetti a concessione provinciale.

La concessione viene assentita con deliberazione della giunta provinciale, sentito il comune interessato.

Con la stessa deliberazione viene approvato il progetto della stazione e le relative opere si intendono dichiarate di pubblica utilità.

Le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico che regolano la concessione per la costruzione e l'esercizio sono contenute in apposito disciplinare.

L'uso della stazione è reso obbligatorio per tutte le autolinee con fermata nella località dove è situata la stazione stessa.

I concessionari delle autolinee facenti capo alla stazione concorrono alle relative spese di esercizio nella misura e con le modalità che sono stabilite dalla giunta provinciale.

Art. 9.

*Vigilanza sui servizi*

Ferme restando le attribuzioni dei competenti uffici del Ministero dei trasporti in merito all'accertamento della idoneità tecnica dei veicoli in servizio pubblico, spetta all'ufficio competente dell'assessorato al quale è affidata la materia dei trasporti, la vigilanza ed il controllo sui servizi, ivi compresi i servizi di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Spetta al funzionario preposto all'ufficio stesso impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici, ivi comprese le autorizzazioni concernenti il percorso degli autobus e le fermate.

I funzionari dell'ufficio provinciale predetto hanno diritto alla libera circolazione sugli autobus di linea ed hanno libero accesso nelle autostazioni, rimesse ed officine, previa esibizione dell'apposita tessera di servizio.

Il concessionario ha l'obbligo di fornire all'autorità di vigilanza tutti i dati ed elementi statistici concernenti il servizio e di agevolare i funzionari nell'espletamento del proprio mandato.

I funzionari predetti hanno inoltre la facoltà di esaminare direttamente i libri, la contabilità ed i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio.

Art. 10.

*Sanzioni*

Ciascuna delle violazioni alle disposizioni di cui all'art. 6 della presente legge od a quelle emanate dall'autorità di vigilanza ai sensi del precedente art. 9, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico dell'autore della violazione ed in solido a carico del concessionario, da L. 30.000 a L. 100.000.

L'accertamento delle violazioni di cui al precedente comma spetta ai funzionari della provincia addetti alla vigilanza ai sensi del precedente articolo.

Si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati alla tesoreria della provincia e sono introitati nel bilancio provinciale.

L'ingiunzione di cui all'art. 8 della citata legge 24 dicembre 1975, n. 706, è emanata dal funzionario preposto al settore dei trasporti su strada.

Art. 11.

*Inapplicabilità*

Le disposizioni della legge 24 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, non si applicano se contrarie o incompatibili con quelle contenute nella presente legge o in altre leggi provinciali in vigore.

*Capo II*

TARIFFE DI TRASPORTO

Art. 12.

*Aggiornamento tariffario*

La giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1976, n. 28, le tariffe dei servizi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano, tenendo conto dei seguenti elementi:

*a*) variazione del costo medio provinciale di produzione del servizio;

*b*) variazione del reddito medio provinciale per abilitante;

*c*) entità delle risorse finanziarie della provincia;

*d*) orientamenti e normativa in campo nazionale, nel settore delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto.

Art. 13.

*Tariffe speciali*

In considerazione del maggiore costo, nonché del fatto che all'utente deriva un beneficio particolare dalla specialità del servizio, la tariffa dei servizi speciali di linea ad abbonamento per lavoratori e studenti può essere maggiorata rispetto alla normale tariffa ad abbonamento.

La tariffa che i lavoratori e studenti pendolari devono corrispondere ai comuni o loro consorzi per i servizi speciali effettuati con mezzi in comodato ai sensi dell'art. 4, non può essere inferiore alla normale tariffa di abbonamento per lavoratori e studenti.

La tariffa dei servizi turistici deve essere determinata di volta in volta dalla giunta provinciale e risultare tendenzialmente remunerativa del costo del servizio.

Il trasporto degli alunni della scuola dell'invanzia e dell'obbligo è gratuito od agevolato. Sono abrogate, a decorrere dal 1° settembre 1979, le disposizioni concernenti le attività assistenziali di trasporto di cui alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14, e successive modificazioni, ed alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

La giunta provinciale determina annualmente, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, le tariffe agevolate a carico degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo che utilizzano servizi di trasporto finanziati dalla provincia. Nella determinazione delle tariffe agevolate si dovrà tener conto delle condizioni economiche familiari, valutate secondo criteri che saranno stabiliti dalla giunta provinciale.

Art. 14.

*Tariffe urbane*

Le tariffe urbane hanno applicazione entro l'area urbana. L'area urbana è delimitata, ai fini tariffari, dalla giunta provinciale, d'intesa con il comune o i comuni interessati.

Nell'area esterna a quella urbana hanno applicazione le tariffe chilometriche extraurbane.

Art. 15.

*Soprattasse ed irregolarità dei documenti di viaggio*

I viaggiatori circolanti sulle autolinee urbane ed extraurbane di competenza provinciale, sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio non valido, sono tenuti al pagamento di una soprattassa di L. 5.000 oltre al prezzo del biglietto.

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali vigenti, la constatazione dell'alterazione e della contraffazione del documento di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

L'accertamento delle irregolarità di cui al primo comma spetta agli agenti addetti all'esercizio dell'autolinea.

I proventi delle soprattasse sono di spettanza della impresa concessionaria. E' fatto obbligo a questa ultima di trasmettere mensilmente all'assessorato al quale è affidata la materia dei trasporti l'elenco delle soprattasse riscosse e dei documenti di viaggio ritirati.

Le società di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, non possono rilasciare biglietti gratuiti e carte di libera circolazione, salvo quanto previsto dall'art. 34 dell'allegato *A* del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, limitatamente ai dipendenti adibiti ai servizi attivi.

### *Capo III*

### INTERVENTI FINANZIARI

#### Art. 16.

*Piano quinquennale e piani annuali per gli investimenti*

La giunta provinciale, sentiti il comitato consultivo autolinee e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, approva un piano quinquennale degli investimenti, dopo averlo sottoposto all'esame della competente commissione legislativa del consiglio provinciale.

Per l'attuazione del piano quinquennale di cui al precedente comma, la giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi sugli investimenti fino al 100 per cento del costo per l'acquisto o per il leasing di materiale rotabile e fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di infrastrutture pertinenti all'esercizio delle autolinee, ivi compresa la spesa per l'acquisto delle relative aree.

L'assegnazione dei contributi di cui al precedente comma è effettuata dalla giunta provinciale a favore delle società di cui la provincia autonoma detiene da sola o con altri enti pubblici la maggioranza delle azioni.

Le società di cui al precedente comma, che intendono ottenere i contributi di cui al presente articolo, devono presentare alla giunta provinciale, entro il mese di ottobre di ciascun anno, un'apposita richiesta contenente un'adeguata illustrazione della situazione del parco rotabile, delle esigenze di rinnovo e del preventivo di spesa che intendono sostenere nell'anno successivo per investimenti destinati al materiale rotabile ed alle infrastrutture. Alle domande devono essere allegati i progetti delle infrastrutture che si intendono realizzare e, per l'acquisto del materiale rotabile, i preventivi raccolti presso almeno due ditte del settore.

I contributi sono assegnati dalla giunta provinciale secondo piani annuali di intervento predisposti sulla base del piano quinquennale di cui al primo comma, sentito il parere del comitato consultivo autolinee o delle organizzazioni sindacali e sentiti altresì i comprensori ed i comuni interessati nel caso di interventi per le infrastrutture.

Nei piani viene stabilita la graduatoria degli interventi, tenendo conto delle necessità più urgenti in rapporto alle esigenze del trasporto pubblico.

Qualora per la realizzazione delle infrastrutture si renda necessario l'esproprio di immobili, si applicano, a favore della società richiedente, le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni. A tal fine, la deliberazione della giunta provinciale, con la quale viene approvato il piano di cui al precedente comma, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare. Le opere previste nei progetti approvati sono dichiarate altresì urgenti ed indifferibili.

La procedura di esproprio, di cui al precedente comma, si applica se necessario anche per l'acquisizione da parte delle società di cui al terzo comma del presente articolo, delle aree destinate alla realizzazione delle piazzole per le fermate degli autobus di linea. A tal fine la individuazione delle fermate avverrà secondo le modalità che saranno previste in apposito regolamento.

L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo potrà avvenire, a richiesta delle società interessate, in più soluzioni:

*a*) nel caso di acquisto di materiale rotabile, previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuta consegna ed il pagamento;

*b*) nel caso di realizzazione di infrastrutture, previa presentazione di stati di avanzamento debitamente pagati e, a lavori ultimati, della documentazione relativa alla spesa sostenuta e su certificazione di regolare esecuzione dell'opera da parte del competente ufficio provinciale.

#### Art. 17.

*Interventi per l'esercizio*

La giunta provinciale è autorizzata a corrispondere alle società di cui alla legge provinciale n. 53/1973 esercenti servizi urbani ed extraurbani in concessione provinciale, qualora le stesse non beneficino di altri interventi pubblici per la gestione, contributi sulle spese di gestione in proporzione al disavanzo di esercizio quale risulta dal bilancio preventivo, redatto, a tal fine, secondo uno schema tipo che sarà approvato dalla giunta provinciale, con esclusione delle entrate derivanti dai benefici previsti dal successivo art. 18.

In relazione alle disponibilità finanziarie della provincia, risultanti dal piano previsto all'art. 24, i contributi sono calcolati in base agli autobus/chilometri risultanti dal programma di esercizio contenuto nel disciplinare di concessione in vigore nell'anno precedente a quello in cui viene erogato il contributo.

La erogazione del contributo avverrà in sei ratei bimestrali anticipati decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno.

Alle imprese individuali concessionarie di autoservizi di linea extraurbani, le quali hanno beneficiato nel 1977 del contributo di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 12, sarà corrisposto annualmente, fino all'assorbimento delle stesse da parte delle società a capitale pubblico di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, un contributo pari a quello corrisposto per il 1977, in sostituzione del contributo di cui ai precedenti commi. L'assegnazione del contributo è disposta dalla giunta provinciale, sulla base di apposita richiesta della impresa interessata.

In deroga a quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, il contributo per i servizi urbani relativo al 1977 è corrisposto dalla giunta provinciale direttamente in unica soluzione ai comuni di Trento e Rovereto, qualora questi abbiano provveduto al ripiano totale del disavanzo di esercizio dei servizi stessi. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 11.

In relazione alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, le società concessionarie avranno cura di disdettare le convenzioni in atto con i comuni di Trento e Rovereto per i servizi urbani, con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

#### Art. 18.

*Rimborsi tariffari*

La giunta provinciale è autorizzata a concedere finanziamenti alle imprese concessionarie per sopperire ai minori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe agevolate, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1976, n. 28.

Detti finanziamenti sono corrisposti a scadenze bimestrali, sulla base della documentazione richiesta dell'assessorato competente, e, per l'ultimo bimestre, subordinatamente anche al provvedimento di assegnazione definitiva di cui all'ultimo comma dell'art. 24.

Ai fini della corresponsione dei rimborsi le tariffe ad abbonamento si intendono agevolate qualora le stesse prevedano uno sconto superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria in vigore.

In ogni caso il rimborso delle tariffe ad abbonamento deve corrispondere alla differenza tra la tariffa ordinaria scontata di almeno il 50 per cento e la tariffa di abbonamento incassata dalle imprese.

### *Capo IV*

### DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE LINEE FUNIVIARIE

#### Art. 19.

*Ambito di applicazione*

Per assicurare uniformità di trattamento agli utenti dei diversi tipi di servizio di trasporto pubblico, le linee di trasporto funiviarie che effettuano, da sole o in proseguimento

con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o tra i centri stessi, e siano realizzate mediante impianti con veicoli chiusi ai sensi della lettera *a)* dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, qualora siano di proprietà delle società di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, vengono assoggettate alle disposizioni recate dai successivi articoli, relative a programmi di esercizio e tariffe, ferma, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni predette, la disciplina concernente gli impianti funiviari.

Art. 20.

*Programmi di esercizio*

I programmi di esercizio delle linee di trasporto funiviario di cui all'articolo precedente vengono approvati dalla giunta provinciale, sentito il parere del comune o dei comuni interessati, su proposta della società concessionaria.

Con le medesime modalità vengono approvate le modifiche ai programmi d'esercizio.

Art. 21.

*Tariffe*

Relativamente alle linee funiviarie di trasporto di cui all'art. 19 trova applicazione il sistema tariffario determinato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tariffe urbane per il servizio di trasporto pubblico su strada.

Nel caso in cui le linee funiviarie servono comuni dove non si effettua servizio urbano, le relative tariffe verranno determinate annualmente con provvedimento della giunta provinciale, sentito il comune o i comuni interessati.

Per il trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo si applicano le tariffe determinate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13.

Art. 22.

*Personale dipendente*

Qualora le società di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, subentrino ad altro concessionario nella gestione delle linee di trasporto funiviario di cui all'art. 19, si sostituiscono al concessionario medesimo nei contratti stipulati con il personale che risulti assunto almeno un anno prima del subingresso.

Al personale di cui al presente articolo si applicherà in seguito la disciplina normativa della nuova società, fermi restando i diritti acquisiti in ordine alla retribuzione, all'anzianità di servizio ed alle mansioni svolte.

Art. 23.

*Interventi finanziari per l'esercizio*

Se le tariffe applicate sulle linee funiviarie di cui all'art. 19 non consentono di conseguire ricavi tali da coprire i costi di gestione, la giunta provinciale è autorizzata a corrispondere alle società concessionarie contributi in conto esercizio che, sempre limitatamente all'attività in oggetto, coprano il disavanzo di gestione.

In relazione alle disponibilità finanziarie della provincia risultanti dal piano previsto dall'art. 24, il disavanzo sarà desunto da un bilancio preventivo redatto secondo uno schema che dovrà essere preventivamente approvato dalla giunta provinciale.

L'erogazione dei contributi avverrà in sei ratei bimestrali anticipati decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno.

*Capo V*

NORME FINANZIARIE

Art. 24.

*Piano annuale di gestione*

La giunta provinciale, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva un piano unitario di interventi, riferito all'esercizio successivo, contenente la ripartizione dei finanziamenti delle spese previste negli articoli 5, 17, 18 e 23 della presente legge.

A tal fine le società presentano entro il mese di ottobre di ciascun anno una richiesta per i contributi di cui agli articoli 17 e 23 e per il finanziamento di cui all'art. 18.

In relazione alla ripartizione di cui al primo comma, la giunta provinciale assegna alle singole società concessionarie i contributi previsti dagli articoli 17 e 23 e provvede altresì ad assegnare alle stesse i finanziamenti previsti dall'art. 18, calcolandoli, in via provvisoria, sulla base dei rimborsi tariffari disposti nell'anno in corso, salvo assegnazione definitiva, da effettuarsi entro il mese di dicembre dell'anno successivo, sulla base dei minori introiti accertati.

Art. 25.

*Autorizzazione di spesa per il piano annuale di gestione*

Per i fini di cui al precedente art. 24, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979 è istituito il «Fondo provinciale per i trasporti pubblici» per il cui finanziamento sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore a L. 9.000.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 26.

*Autorizzazione di spesa per gli investimenti*

Per i fini di cui all'art. 16 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 2.800.000.000 di cui L. 2.300.000.000 per acquisto di materiale rotabile e L. 500.000.000 per infrastrutture.

Il finanziamento di L. 2.300.000.000 di cui al primo comma, è assegnato dalla giunta provinciale, in deroga a quanto previsto nell'art. 16, per un piano di acquisto di materiale rotabile relativo al 1978. A tal fine il termine di cui al quarto comma dell'art. 16 è stabilito in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per consentire l'attuazione delle opere di automazione di passaggi a livello della ferrovia Trento-Malè, in concessione alla S.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè, è autorizzato uno stanziamento straordinario a carico dell'esercizio finanziario 1978 di L. 200.000.000.

Il finanziamento di L. 500.000.000 di cui al primo comma è assegnato dalla giunta provinciale, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 16, a titolo di intervento straordinario per il completamento del centro manutenzione autobus della Società automobilistica atesina p.a. di Trento.

Gli importi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, sono conferiti alle predette società da parte della provincia, nella sua qualità di socio a titolo di finanziamento con rinuncia agli interessi.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi futuri.

Art. 27.

*Autorizzazione di spesa relativa ad interventi per l'esercizio*

Per i fini di cui all'art. 17 della presente legge sono autorizzati i seguenti finanziamenti a carico dell'esercizio finanziario 1978, da utilizzarsi:

per L. 1.425.000.000 a titolo di contributo per il disavanzo dei servizi urbani dei comuni di Trento e Rovereto per il 1977;

per L. 2.000.000.000 per gli oneri di gestione relativi ai servizi extraurbani sostenuti dalle società concessionarie per il 1978.

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione dei contributi per i servizi extraurbani è disposta in unica soluzione sulla base del provvedimento di concessione del contributo assunto a termini del secondo comma dell'art. 17.

Art. 28.

*Autorizzazione di spesa per rimborsi tariffari*

Per i fini di cui all'art. 18 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1978, da utilizzarsi per i rimborsi tariffari per gli anni 1977 e 1978.

La concessione dei finanziamenti per i suddetti rimborsi è disposta anche in più soluzioni dalla giunta provinciale su richiesta delle società concessionarie.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 29.

*Impegno di spesa*

Per consentire la continuità delle erogazioni previste dal piano annuale di cui all'art. 24 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario di adozione del piano, anche nei confronti degli stanziamenti dell'esercizio successivo, nei limiti, ove occorra, dell'ammontare dello stanziamento disposto per l'esercizio in cui è adottato il piano, rimanendo subordinata la effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della spesa stessa.

Nell'adozione del primo piano annuale, il limite previsto dal precedente comma è riferito agli stanziamenti autorizzati dagli articoli 27 e 28 della presente legge, nonché alla quota parte dello stanziamento autorizzata con l'art. 10 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20, utilizzato per gli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, della medesima legge provinciale n. 20.

Art. 30.

*Copertura degli oneri*

Alla copertura dell'onere di L. 4.425.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 27 e 28 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 3.000.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 26 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere annuo massimo di L. 9.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 25 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede nel modo seguente:

per L. 7.425.000.000 mediante le disponibilità di bilancio di pari importo, derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui di L. 2.800.000.000, L. 200.000.000, L. 1.425.000.000, L. 2.000.000.000 e L. 1.000.000.000 autorizzati con gli articoli 26, 27 e 28 della legge medesima;

per L. 1.575.000.000 mediante una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 19.340.000.000 autorizzato con l'art. 10 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.

Art. 31.

*Variazione di bilancio*

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

| | |
|---|---|
| Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . | L. 4.425.000.000 |
| Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . | » 3.000.000.000 |
| Totale variazioni in diminuzione . . . | L. 7.425.000.000 |

*Di nuova istituzione*:

| | |
|---|---|
| Cap. 2420 - categ. III. — Spesa per il rimborso alle società concessionarie di autoservizi dei minori introiti derivanti dalla applicazione delle tariffe agevolate . . . . . . | L. 1.000.000.000 |
| Cap. 2430 - categ. III. — Contributi straordinari ai comuni per i servizi urbani . . . | » 1.425.000.000 |
| Cap. 2440 - categ. III. — Contributi per la gestione dei servizi extraurbani . . . . | » 2.000.000.000 |
| Cap. 5340 - categ. X. — Spesa per interventi nel settore dei trasporti pubblici su strada, a favore delle società previste dalla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, per l'acquisto di materiale rotabile . . . . . . . . | » 2.300.000.000 |
| Cap. 5345 - categ. X. — Spesa per il conferimento da parte della provincia nella sua qualità di socio, di finanziamenti alla Società automobilistica atesina p.a. - Trento, per il completamento del centro manutenzione autobus . . | » 500.000.000 |
| Cap. 5350 - categ. X. — Spesa per il conferimento da parte della provincia, nella sua qualità di socio, di finanziamenti alla S.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè per la realizzazione di opere di automazione dei passaggi a livello | » 200.000.000 |
| Totale variazioni di nuova istituzione . . | L. 7.425.000.000 |

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 17 ottobre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

**(9286)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783460)